

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6016-2008 proposto da:

AUTOTRASPORTI DELLEDONNE STEFANO C.F. (OMISSIS), in persona del titolare D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO 179, presso lo studio dell'avvocato DELUIGI TESTI ANGELA, rappresentato e difeso dall'avvocato CROCE ADRIANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1021/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 233/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato CROCE LUIGI per delega CROCE ADRIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6016-2008 proposto da:

AUTOTRASPORTI DELLEDONNE STEFANO C.F. (OMISSIS), in persona del titolare D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO 179, presso lo studio dell'avvocato DELUIGI TESTI ANGELA, rappresentato e difeso dall'avvocato CROCE ADRIANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1021/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 233/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato CROCE LUIGI per delega CROCE ADRIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con sentenza 14 novembre 2007 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 27 giugno 2005 del Tribunale di Lodi (che aveva condannato: la ditta individuale Autotrasporti Stefano Delledonne al pagamento, in favore di P.S., suo dipendente con mansioni di autista, inquadrato al 3 livello super, dal 18 novembre 1996 al 12 marzo 2001 ed a titolo di differenze retributive varie in particolare per straordinario, della somma di Euro 29.475,72 oltre rivalutazione e interessi, detratta quella di Euro 8.303,31 al cui pagamento per retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2001 e T.f.r. la ditta individuale già condannata con [ordinanza 21 marzo 2003](#); il lavoratore al pagamento, in favore della datrice e a titolo risarcitorio per danno arrecato ad un rimorchio per sua colpa in un incidente, della somma di Euro 12.047,00 oltre rivalutazione e interessi), condannava la ditta Autotrasporti Stefano Delledonne al pagamento, in favore di P.S., della somma di Euro 29.475,72 senza detrazione oltre rivalutazione e interessi ed il secondo, in favore della prima, di Euro 4.967,09, pure oltre rivalutazione e interessi.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva correttamente accertata, in base alla previsione dell'art. 11bis del CCNL di settore (orario di lavoro settimanale di 48 ore e di 47 dal 1 luglio 2000 con determinazione in un'ora della pausa giornaliera da detrarre per trasferte fino a 15 ore e di due ore per trasferte di durata superiore) e alle condivise risultanze di C.t.u. sui dischi cronotachigrafi, la somma spettante al lavoratore per straordinario e differenze retributive in Euro 29.475,75, già al netto della somma liquidata per T.f.r. con ordinanza ai sensi [dell'art. 423 c.p.c.](#) Individuava quindi l'ammontare del danno imputabile al lavoratore, certamente responsabile del sinistro per il passaggio sotto un cavalcavia vietato agli autoveicoli di altezza superiore a mt. 3,20 e per questo sanzionato dalla polizia municipale a norma dell'art. 7 C.d.S., nella somma di Euro 4.967,09, pari alla differenza determinata dal C.t.u. tra valore antesinistro dell'automezzo (di cui antieconomica la riparazione) e valore del relitto.

Autotrasporti Stefano Delledonne ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l'intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli [artt. 2712 e 2719 c.c.](#) anche in riferimento [all'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di conformità agli originali delle copie di dischi prodotte e comunque del loro contenuto, non avendo la Corte di merito considerato la prima

contestazione, nè potendo essere sanata l'inidoneità delle copie con la produzione degli originali, siccome tardiva ed in ogni caso insufficiente a fornire la rigorosa prova spettante al lavoratore di svolgimento del lavoro straordinario. Con il secondo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 ed omessa e insufficiente motivazione in ordine alla prova dell'effettivo svolgimento di lavoro straordinario e della sua quantificazione, per mancata dimostrazione, tanto meno rigorosa come dovuto nella materia, dell'attività tipicamente discontinua prestata dall'autista (nella disponibilità, riferita dai testi assunti, di un mezzo di proprietà datoriale presso la propria abitazione a circa 25 km. dalla sede della ditta, libero di organizzare la giornata lavorativa, senza mai consegnare i dischi cronotachigrafi al proprio datore di lavoro) negli ampi intervalli delle ore di guida (alcuni richiamati per la clamorosa differenza tra queste e le ore di straordinario richieste, in rapporto medio di 1 a 4), sulla base dei dischi suddetti, pure contestati nella loro conformità agli originali ed elaborati dal C.t.u. sui soli orari di uscita e di rientro del mezzo, senza alcuna indagine sull'arco temporale intermedio.

Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11bis, comma 2 in riferimento all'art. 11, comma 6, lett. a) CCNL di settore e [dell'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 ed omessa e insufficiente motivazione sulla corretta lettura dei dischi cronotachigrafi e la mancata integrazione della C.t.u. al riguardo, avendo essa limitato il proprio accertamento (acriticamente recepito dal giudice di merito) alle sole ore iniziale e finale della prestazione, ma non anche a quelle di guida, di attesa e di riposo, così contravvenendo alle disposizioni collettive denunciate, di determinazione dell'eventuale lavoro straordinario "secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo "; anche tenuto conto dell'obbligo dell'autista, stabilito dall'art. 15 reg. CEE 3821/1985 recepito dall'ordinamento interno, di azionare i dispositivi di commutazione per la registrazione separata e distinta del tempo di guida, di altri tempi di lavoro e di disponibilità e dei periodi di riposo.

Con il quarto, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 414 c.p.c.](#), n. 5 e [art. 420 c.p.c.](#), comma 5, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, per tardiva produzione dei dischi cronotachigrafi originali, a fronte della propria tempestiva contestazione di conformità ad essi delle copie, neppure correttamente acquisiti dal giudice, in difetto di relativa ordinanza.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli [artt. 2712 e 2719 c.c.](#) anche in riferimento [all'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 e vizio di motivazione sulla contestazione di conformità delle copie di dischi prodotte agli originali e comunque del loro contenuto) può essere congiuntamente esaminato con il secondo (violazione e falsa applicazione [dell'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 e vizio di motivazione sulla prova dell'effettivo svolgimento di lavoro straordinario e della sua quantificazione), in quanto connessi per la comune doglianza del difetto di prova del lavoro straordinario prestato da P.S.. Essi sono fondati.

Ed infatti, non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze, quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel caso di specie, in cui il lavoratore nemmeno ha negato una tale contestazione della ditta propria datrice di lavoro, sia pure attenuandola fortemente nell'efficacia come "quasi di stile", in quanto non sollevata in corso di rapporto, ma solamente al momento di proposizione dell'azione giudiziale (così a pgg. 10 e 12 del controricorso), a sua confutazione. Ma ciò non ne attenua affatto la portata, anzi ridondando nella palese inadeguatezza dell'assolvimento dell'onere probatorio di P.S..

In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove

da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita [dall'art. 2712 c.c.](#), nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l'esame del terzo (violazione e falsa dell'art. 11bis, comma 2 in riferimento all'art. 11, comma 9, lett. a CCNL di settore e [dell'art. 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 e vizio di motivazione su corretta lettura dei dischi cronotachigrafici e mancata integrazione della C.t.u.) e del quarto motivo (violazione e falsa applicazione [dell'art. 414 c.p.c.](#), n. 5 e [art. 420 c.p.c.](#), comma 5, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3), discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, tenuta ad uniformarsi al seguente principio di diritto: "L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita [dall'art. 2712 c.c.](#), occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo".

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014